

Regolamento (CE) n. 1234/2007 e Regolamento (CE) n. 555/2008 - Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2553 del 08/08/2008.

**Disposizioni regionali attuative della misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

dicembre 2008

2ª revisione dicembre 2010

SOMMARIO

1. Introduzione	pag. 3
2. Riferimenti Normativi	pag. 4
3. Termini e definizioni	pag. 5
4. Programma nazionale di sostegno	
Misura ristrutturazione vigneti	pag. 6
5. Obiettivi regionali relativi alla misura	
della ristrutturazione vigneti	pag. 7
6. Indicazioni generali di intervento	pag. 8
7. Azioni ammissibili	pag. 17
8. Sostegno comunitario	pag. 19
9. Presentazione delle domande e bando	pag. 23
10. Requisiti presentazione della domanda	pag. 23
11. Istruttoria della domanda	pag. 26
12. Graduatoria regionale e criteri di priorità	pag. 27
13. Controlli	pag. 28
14. Revoca del sostegno comunitario	pag. 33
15. Demarcazione PSR	pag. 33
 Scheda 1	 pag 34
Scheda 2	pag. 41
 Modelli (A, A1, 1, 2 e B)	 pag. 46-52

1. INTRODUZIONE

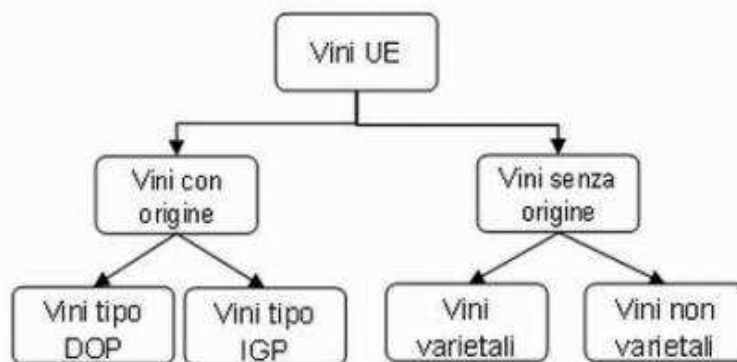
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479 del 29 aprile 2008 (G.U.C.E. n. 148/1 del 06/06/2008), e del successivo Regolamento (CE) della Commissione n. 555 del 27 giugno 2008 (G.U.C.E. n. 170/1 del 30/06/2008) è stata definitivamente varata la riforma del Settore vitivinicolo (OCM).

La riforma, se da un lato ha di fatto smantellato i cosiddetti "*Meccanismi di Mercato*", dall'altro ha introdotto, per sostenere la competitività del sistema, le cosiddette "*Misure di Sostegno*" inserite all'interno di un programma nazionale di sostegno - PSN (strumento di programmazione quinquennale che contempla le necessità regionali), la cui attuazione spetta ai singoli Stati membri sulla base di una ripartizione di risorse finanziarie da parte della UE (*enveloppe*).

La riforma consentirà una rapida ristrutturazione del settore, attraverso la modernizzazione dei vigneti e delle cantine, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità tradizionali e consolidate.

Tra le misure permanenti incluse nel menù del programma nazionale vi sono misure per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti; misure per il rafforzamento strutturale nella trasformazione e commercializzazione; misure di promozione su mercati terzi; vendemmia verde; distillazione dei sottoprodotti e pagamenti disaccoppiati.

Una delle grandi novità della nuova OCM vitivinicola riguarda le designazioni di origine e indicazioni geografiche. Schematicamente, la nuova struttura dei vini europei sarà:



Sono dunque previste solo due diverse tipologie di vini: *vini con o senza origine*. Quelli con origine sono suddivisi in DO e IG.

La regolamentazione dei vini con origine geografica si allinea, quindi, a quella degli altri prodotti alimentari (Reg. 510/2006) e sarà, pertanto, necessaria una registrazione comunitaria delle DO e IG.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/99.
- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, facendo confluire le disposizioni di quest'ultimo nel Reg. CE 1234/2007 (regolamento unico OCM).
- Documento di lavoro della Commissione UE - A/16864/2008 - Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008.
- Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008 n. 2553, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti e successive modificazioni.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008.
- Circolare AGEA n. 26 del 28 aprile 2009 prot. n. 1002/UM.
- Circolari AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008, n. ACIU.2010.32 del 15/01/2010 e n. ACIU.2010.69 del 28/01/2010 - Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC).
- Circolari AGEA n. 52 del 30/11/2009 prot. n. 2621/UM, n. 1 del 15/01/2010 prot. n. UM.2010.61 e n. 2 del 28/01/2010 prot. n. UM.2010.96, inerenti le modalità di presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n. 491/2009 - Campagna 2009/2010.
- Circolare AGEA n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25/02/2010 riguardante le istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto per la campagna 2009/2010.
- Circolari AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e prot. n. 1091/UM del 14/07/2010, riguardanti le procedura delle garanzie informatizzate.
- Circolare AGEA n. 38 del 06/12/2010, prot. n. AGEA.2010.UMU.1601 - Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 - Campagna 2010/11
- Deliberazione di G.R. del 30/12/2008 n. 2080 con la quale sono state emanate le disposizioni regionali attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo del 2008 in attuazione del Regolamento CE 479/2008 del Consiglio del 29/04/2008 e del

Regolamento CE 555/2008 della Commissione del 27/06/2008 in ordine ai programmi di sostegno.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Piano regionale* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.

Approvazione (della domanda): giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

Beneficiario: imprenditore agricolo che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 479/2008 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni con cui vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

CAA: Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato - E' il soggetto cui il beneficiario ha dato mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale. E' il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino.

Mipaaf: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro il terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

Superficie vitata: (cfr. art. 75 Reg. (CE) n. 555/2008): ai soli fini del pagamento dell'aiuto comunitario, è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Unità Tecnico Economica (UTE): ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno).

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.

4. PROGRAMMA DI SOSTEGNO NAZIONALE - MISURA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE VIGNETI

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni stato membro predispone e sottopone alla Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità degli interventi di

ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, approvato dalla Conferenza Stato - regioni nella seduta del 20 marzo 2008. La disponibilità finanziaria annuale può variare a seconda della ridiscussione, in Conferenza Stato-Regioni dei criteri di ripartizione dei fondi nazionali.

Tra le misure previste dal PNS vi è la ristrutturazione e riconversione vigneti a norma dell'articolo 11 del Regolamento Ce n. 479/2008 le cui disposizioni, con il Reg. CE n. 491/2009, sono state inglobate nel Reg. CE n. 1234/2007 (regolamento unico OCM).

La misura, prevista dall'art. 103 octadecies del Reg. CE n. 1234/2007, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto del vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di uva da vino.

La concessione del sostegno ai produttori è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 185 bis del Regolamento CE n. 1234/2007.

Il Capo II, Sezione 2, del Reg. CE n. 555/2008, stabilisce le procedure, le modalità di applicazione e la gestione finanziaria della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La dotazione finanziaria per la campagna 2010/2011 assegnata alla Regione Campania per la misura della ristrutturazione vigneti, nell'ambito del PNS, ammonta ad € 2.594.000 (Decreto ministero politiche agricole alimentari e forestali del 26/07/2010 (G.U. n.178 del 02/08/2010).

5. OBIETTIVI REGIONALI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Il presente documento, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale di settore, fissa alcuni criteri, limiti e condizioni per consentire ai produttori viticoli della regione Campania di poter accedere ai benefici previsti dalla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dalla 2008/2009 alla 2012/2013.

La precedente programmazione (Reg. CE n. 1493/99) ha consentito alla Regione Campania di ristrutturare poco più del 10% della propria superficie vitata. Occorre, quindi, continuare il processo di rinnovamento e di ammodernamento dei vigneti campani puntando a superare la frammentazione e la polverizzazione della proprietà ma soprattutto alla valorizzazione ed al recupero delle varietà autoctone che garantiscono la produzione di vini di pregio a spiccata tipicità.

L'obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione vigneti è quello di un aumento della competitività dei produttori vitivinicoli e delle loro

produzioni. Pertanto, alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola della Regione Campania, delle sue potenzialità e dei punti di debolezza e nel rispetto del quadro normativo vigente e dei criteri previsti all'articolo 103 septvicies del Regolamento CE n. 1234/2007 in termini di condizionalità, gli obiettivi principali che il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevede, sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo ed ottemperando ai principi ispiratori della normativa comunitaria vigente;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, tecniche colturali adeguate, ecc.);
- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione, nonché di quelle a spiccata vocazionalità e ad elevato valore paesistico (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, area vesuviana, ecc.);
- consolidamento delle percentuali di superficie iscritta a DO, con conseguente riduzione delle superfici investite a vigneti atti a produrre uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
- aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
- riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
- tecniche di coltivazione che tengano conto della salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi si sosterrà un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

Gli indirizzi della politica vitivinicola regionale perseguono gli obiettivi del mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Se i vini campani saranno in grado di collegarsi stabilmente con questo mercato orientato decisamente verso i vini tipici, potranno fare riferimento ad un mercato di enorme ampiezza, specie se rapportato al potenziale produttivo della Campania, nel quale esercitare un ruolo di primo piano, in linea con la grande tradizione enologica della Regione.

6. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

In conformità agli obiettivi proposti, occorre promuovere la razionalizzazione delle superfici vitate atte a produrre uve da vino, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, impiegando materiale vegetale certificato o standard, comunque prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e

la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. Tuttavia, in caso di dimostrazione di mancanza di barbatelle certificate come sopra definito, è possibile utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda in cui sarà attuata la misura della ristrutturazione vigneti.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta ai sesti di impianto, alle forme di allevamento, che dovranno essere, a secondo delle diverse situazioni ambientali, meno espanse, utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge n. 1164/69 e successive modificazioni).

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi connessi adempimenti.

6.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni le persone fisiche o giuridiche che, in base ad un legittimo titolo, conducono superfici vitate o detengono diritti di reimpianto, imprenditori agricoli singoli o associati e comunque:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute;
- cooperative agricole e sociali agricole;
- società agricole di persone o di capitali;

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

6.2 Aree di intervento e varietà consentite

Le aree territoriali di applicazione della misura ristrutturazione e riconversione, sono quelle individuate dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), riportati nelle tabelle 1 e 2 presenti nelle pagine seguenti.

Relativamente ai vitigni a DO è consentito, esclusivamente, l'utilizzo delle varietà previste dai rispettivi disciplinari di produzione, dando priorità, preferibilmente, alle varietà autoctone.

Per quanto riguarda le aree a IG, sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti, i vitigni autoctoni nelle tipologie monovarietal, per consentire di

ottenere vini ad IG con almeno l'85% delle uve provenienti dai rispettivi vitigni, il cui elenco è riportato, per ciascuna IG, nella tabella 2.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e per un massimo del 15% le uve provenienti da vitigni consigliati e/o ammessi (ex raccomandati e/o autorizzati) per le rispettive province.

6.3 Forme di allevamento

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera,) cortina semplice, ecc.

Per motivazioni legate alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere* o, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici; in tali zone può essere utilizzata la forma di allevamento a tendone a seguito di esplicita richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione Regionale.

6.4 Densità di impianto

Gli interventi da realizzare su vigneti da iscrivere alla DO dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto pari a 3300 ceppi per ettaro, anche nei casi il disciplinare di produzione indichi una densità inferiore. Per la sola varietà FIANO, in considerazione dell'elevata vigoria, la densità di impianto per i vigneti da iscrivere alla DOC può essere ridotta a 3.000 barbatelle ad ettaro.

Gli interventi da realizzare su vigneti da iscrivere a IG (ex IGT), dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto pari a 3000 ceppi per ettaro, anche nei casi il disciplinare di produzione indichi una densità inferiore. Nelle sole zone costiere e nelle isole, sia per le DOP che le IGP (già DOC e IGT), la densità di impianto può essere ridotta fino a 2500 piante/Ha.

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Nelle zone soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, nonché nelle isole e zone costiere, i pali utilizzati devono essere obbligatoriamente in legno.

Tutti i vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere obbligatoriamente iscritti nei rispettivi Albi DO e/o Elenchi IG entro due campagne dalla messa a dimora delle barbatelle.

() Per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina.*

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno o Taburno D.M. del 02/08/93	Apollosa, Benevento (in parte), Bonea Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte, Cautano, Vitulano, Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Asprinio di Aversa D.M. del 31/07/93	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/94	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/77	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/91	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelvita, Roccadasside, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/89	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuevo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/95	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falerno del Massico DPR del 03/05/89	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in provincia di Caserta.
Fiano di Avellino* D.M. del 18/07/03	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/97	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo* D.M. del 18/07/03	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torroni, tutti in provincia di Avellino
Guardiolo D.M. del 02/08/93	Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Casatelvenere, tutti in provincia di Benevento.
Irpinia D.M. del 13/09/05	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino.
Ischia D.M. del 31/07/93	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/94	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 05/08/97	Intero territorio della provincia di Benevento.
Sant'Agata dei Goti D.M. del 03/08/93	Sant'Agata dei Goti (BN).
Solopaca D.M. del 12/10/92	Solopaca, Castelvenero, Guardia Sanframondi, S. Lorenzo Maggiore, e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese, Vitulano, tutti in provincia di Benevento.
Taurasi* D.M. del 11/03/93	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvetero sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/83	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli.

Tab. 2 Vini da tavola ad Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni	Vitigni
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania	Tutti i vitigni idonei (consigliati e /o ammessi) per le province della Regione Campania.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/96	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso.
Dugenta D.M. del 22/11/95	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).	Asprinio bianco, Aglianico, Biancolella, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Forastera, Greco, Piediroso, Sciascinoso.
Epomeo D.M. del 22/11/95	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).	Asprinio bianco, Aglianico, Biancolella, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Forastera, Greco, Piediroso, Sciascinoso.
Paestum D.M. del 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fosanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.	Aglianico, Coda di Volpe, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso.
Pompeiano D.M. del 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina Piediroso e Sciascinoso.
Roccamonfina D.M. del 09/04/96	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso, Primitivo e Sciascinoso, Pallagrello b. e r., Casavecchia.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/96	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S.Maria La Fossa, Cancellone, Castelvoturno, Villa Literno, S.Tammara, S.Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S.Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S.Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S.Maria a Vico, Arienzo, S.Felice a Cancellone, Curti, Casal di Principe, S.Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinano, Grignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S.Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S.Arpio, Casapesenna, S.Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S.Antimo in provincia di Napoli	Asprinio, Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso Primitivo e Sciascinoso, Pallagrello b. e r., Casavecchia.
Beneventano D.M. del 06/08/97	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.	Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piediroso e Sciascinoso.

6.5 Superficie di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno e da considerarsi a progetto realizzato, è così stabilita:

- domanda singola: superficie minima a progetto ultimato Ha 0,50 ovvero 0,30 ha qualora la SAU vitata aziendale sia di almeno Ha 1,00;
- per le aziende che partecipano alle misure di un progetto collettivo, la superficie minima è di Ha 0,30.

Nessun contributo comunitario è erogato agli appezzamenti di terreno di superficie inferiore alle 10 are che formano corpi aziendali a sé stanti.

Il contributo è invece concesso nel caso di particelle inferiori alle 10 are che risultino contigue ad altre particelle vitate in modo da formare un unico corpo aziendale superiore ad almeno 10 are.

Per le isole e le zone costiere (aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO, Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), la superficie minima è fissata in Ha 0,25.

In tali zone l'intervento può riguardare unità vitate inferiori a 10 are.

Ai fini del raggiungimento della superficie minima ammissibile, è possibile cumulare la superficie di intervento con azioni diverse come l'utilizzo di diritti di reimpianto e l'estirpazione e reimpianto (es: utilizzo di un *diritto di reimpianto pari a Ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a Ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad Ha 0,50*).

Ai fini del pagamento dell'aiuto, il contributo è concesso in base alla misura della superficie vitata calcolata conformemente all'art. 75 del Reg. CE n. 555/2008 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari*).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può risultare superiore a quella eleggibile a premio poiché tiene conto anche delle capezzagne dove esistenti. La superficie pagabile nell'ambito di una delle misure dell'OCM vino, per ogni particella, potrà essere inferiore od al massimo uguale a quella richiesta in domanda e registrata nello schedario. Pertanto, una domanda di pagamento potrà essere pagata per una superficie inferiore a quella richiesta senza, ovviamente, che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale.

6.6 - Esclusione dell'applicazione della ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 che recita " *per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite*";
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a:
 - 3300 ceppi/ettaro, per interventi su vigneti atti a produrre vino a DO;
 - 3000 ceppi per la varietà Fiano.
 - 3000 ceppi/ettaro per interventi su vigneti atti a produrre vini a IGT;
 - 2500 ceppi/ettaro per interventi realizzati su vigneti delle isole e zone costiere;
- d) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti senza IG la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza IG;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone, salvo deroga da concedere, da parte dell'Amministrazione, per le isole e zone costiere;
- f) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2200 piante per ettaro.

6.7 Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui alle presenti disposizioni devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a decorrere dalla data di accertamento finale dei lavori, pena la revoca del contributo comunitario concesso con la restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali, a decorrere dalla data di accertamento della violazione e fino alla data di restituzione.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come stabiliti dalla Regione Campania con DGR n. 434 del 16/03/2007, pena la riduzione o l'azzeramento dell'importo percepito ai sensi dell'art. 103 septuagesimo del Regolamento CE n. 1234/2007.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata, per il periodo residuo del vincolo.

Modalità di pronuncia della decadenza

La procedura di revoca/decadenza totale o parziale del contributo, nelle fattispecie previste dal Piano e dalle disposizioni regionali applicative, è posta in essere dalla Regione (STAPA-CePICA competente) e prevede:

- a) la contestazione scritta (con raccomandata con avviso di ricevimento) al beneficiario del venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, con l'invito a fornire chiarimenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale contestazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- b) l'ulteriore verifica, sulla base dei chiarimenti e/o della documentazione forniti dall'interessato, dell'esistenza dei presupposti della revoca mediante adeguata attività di accertamento (ad esempio: qualora il riscontro non possa avvenire in via documentale, mediante sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato);
- c) in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, il contributo deve essere tempestivamente revocato con provvedimento da parte dello STAPA-CePICA;
- d) lo STAPA-CePICA provvede a contestare formalmente l'accertata inadempienza all'interessato, invitandolo a restituire, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento), le somme percepite ai quali vanno aggiunti gli interessi legali.

La comunicazione di decadenza deve contenere i seguenti elementi:

- a. motivazioni (in fatto e diritto) del provvedimento con relativo verbale;*
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;*
- c. procedure per la presentazione del ricorso;*
- d. entità degli eventuali interessi;*

Modalità e tempi di restituzione

La restituzione delle somme deve avvenire tramite pagamento diretto effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con versamento sul c/c di contabilità speciale n° 1300 intestato ad "AGEA aiuti ed ammassi comunitari".

Le restituzioni possono anche essere effettuate dal beneficiario mediante bonifico bancario a favore di "AGEA, gestione aiuti e ammassi comunitari" - per il tramite della Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato, utilizzando il numero IBAN: IT73W0100003245350200001300, avendo cura di indicare nella causale il numero di domanda di pagamento, la campagna di pagamento e la motivazione del versamento (capitale, interessi, sanzioni, economie di spesa).

Nel caso in cui il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, l'AGEA provvede al recupero tramite l'escussione della polizza fideiussoria.

Qualora non sia possibile recuperare l'importo attraverso le procedure sopradescritte, l'AGEA provvede all'emanazione di apposito decreto ingiuntivo e, in mancanza di restituzione, all'iscrizione al Ruolo ed all'attivazione delle procedure previste dalla normativa in tema di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che sulla base della legge n. 289 del 27/12/02 - Art. 25 - comma 1 e 4, non vengono richieste restituzioni di importi indebitamente percepiti inferiori o uguali a 12 Euro e non sono concesse erogazioni per importi inferiori a 12 Euro.

Modalità di calcolo degli interessi

Nell'ambito del recupero di somme erogate è prevista la quantificazione degli interessi che sono calcolati in base al tasso legale vigente al momento della notifica all'imprenditore dell'obbligo di restituzione.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

Il periodo di tempo nel quale calcolare l'interesse da applicare è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. CE 2419/2001 e quello di restituzione delle somme indebitamente erogate.

Come indicato nella circolare AGEA di Coordinamento ACIU.2007.1039 del 7/12/2007 si riportano qui di seguito le differenti disposizioni per calcolo degli interessi:

- a) *per i casi passati in giudicato in cui la sentenza del Tribunale ha indicato l'importo degli interessi, si applicherà tale importo;*
- b) *se il regolamento della misura in oggetto prevede specifiche disposizioni per il calcolo degli interessi, si applicheranno tali disposizioni;*
- c) *per tutti gli altri casi si applicheranno le disposizioni previste dalle norme nazionali secondo quanto stabilito dall' art. 2033 del codice civile che dispone: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (Art.1147 c.c.), dal giorno della domanda."*

Nei casi di recuperi di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall'Amministrazione, la decorrenza degli interessi inizia dalla data della prima richiesta di restituzione, fatti salvi i casi in cui la regolamentazione comunitaria della misura in oggetto non preveda diversamente.

In caso di restituzione diretta gli interessi decorrono dalla data di notifica della richiesta di restituzione e sono calcolati forfettariamente sui 30 giorni entro i quali il debitore deve effettuare la restituzione.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio riguardante le irregolarità accertate nell'ambito del FEAGA e del FERS si richiama l'attenzione sugli articoli 14 e 29 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (comunitaria 2009 – G.U. del 25/06/2010 n. 146) che hanno modificato la legge n 898/1986.

7. AZIONI AMMISSIBILI

Il conduttore che intende richiedere il sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve possedere i requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda. I diritti ammissibili sono:

- diritto di reimpianto;
- reimpianto anticipato;
- acquisizione di diritto di reimpianto.

Le azioni ammissibili, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale del 08/08/2008 riguardano:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A <u>Riconversione varietale</u> cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale sullo stesso o altro appezzamento	A1	Estirpazione e reimpianto di vigneto con diversa varietà di vite rispondente al mercato.
	A2	Reimpianto con diritto realizzato sullo stesso o altro appezzamento, con diverse varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
Lavori di sovrainnesto (A4) + lavori di adeguamento strutture di sostegno (C2)	A5	E' la misura che prevede il contemporaneo svolgimento dei lavori di cui alle azioni A4 e C2.
B <u>Ristrutturazione</u> la ristrutturazione consiste nel miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto	B1	Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Reimpianto con diritto realizzato sulla stessa particella e stessa varietà di vite ma con modifiche al sistema di allevamento;
	B3	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite: • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche; • senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di allevamento della vite
C <u>Adeguamento del vigneto</u> miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto	C  C1 C2 C3	Adeguamento e modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro).

Per quanto concerne il **sovrainnesto**, l'azione può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 2200 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. L'età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto non può superare i 10 anni. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivai autorizzati e devono essere rispondenti alle norme in materia fitosanitaria.

Con l'azione B3 di **reimpianto anticipato**, si favorisce la coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti. Tale azione è consentita solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di una equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, **a favore della Regione Campania**, fissata forfettariamente in € 10.000,00 per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate. Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 8 del presente provvedimento.

Per quanto riguarda la misura **Ristrutturazione**, ed in particolare la sottomisura C "**adeguamento**" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- C1 - modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
- C2 - Sostituzione di pali in legno e filo di ferro nella misura minima di 20 pali di legno di testata e 200 pali in legno intermedio e 200 Kg di filo di ferro;
- C3 - infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione. L'infittimento è ammesso nella misura minima del 30% del numero di barbatelle esistenti e comunque nella misura massima di 1000 e minima di 300 barbatelle ettaro.

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento della vite.

In conformità al combinato disposto di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 85 *decies*, paragrafo 5, ed al regolamento (CE) n. 555/2008, art. 64, paragrafo 1, l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. I tal caso si provvede ad una riduzione della superficie per non alterare il potenziale viticolo.

Non sono ammessi contributi per interventi atti a realizzare impianti irrigui.

8. SOSTEGNO COMUNITARIO

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'AGEA Organismo Pagatore e può essere erogato soltanto nelle forme di:

- **contributo** per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento;
- **compensazione per le perdite di reddito** (M.R.) conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto.

In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, paragrafo 2 l'erogazione del sostegno è effettuata:

- a collaudo, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda e comunque non oltre il 31 maggio.
- con anticipazione delle somme spettanti a condizione che il beneficiario costituisca una cauzione (polizza fidejussoria) a favore dell'AGEA, pari al 120% del sostegno stesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. CE n. 2220/1985.

In tal caso gli interventi possono essere realizzati al massimo entro due campagne successive a quella dell'erogazione del sostegno comunitario anticipato.

a) Il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato in forma forfettaria* e comunque in misura non superiore al 75% dei costi di cui alle schede 1 e 2 che formano parte integrante delle presenti disposizioni (Reg. 1083/2006 - Regioni Ob. Convergenza).

Tale contributo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009/2010, non può essere superiore a 10.400,00 €/ha come media del contributo regionale, calcolato sulla totalità delle domande ammesse per quella determinata campagna di pagamento.

Il sostegno comunitario comprende il contributo e (laddove la singola azione lo preveda) i M.R. dovuti all'estirpazione del precedente vigneto, o al sovrainnesto, come specificato al successivo punto b).

I M.R. riconosciuti, come riportato nella tabella dei costi a pagina 22, possono oscillare da un minimo ad un massimo in funzione della tipologia di azione, di altri fattori economici, ecc., fermo restando che il contributo medio concedibile non può superare i 10.400 €/ettaro per ciascuna domanda ammessa.

** Per importo forfettario è da intendersi l'importo da corrispondere al beneficiario, a secondo del tipo di azione, nella misura massima di quanto riportato nella tabella Contributo forfettario massimo ad ettaro. Per quanto riguarda gli importi della spesa, l'approccio forfettario, come affermato dai Servizi della Commissione Europea, comporta che "il controllo delle fatture per la determinazione dell'importo finale dell'aiuto non sia necessario ai sensi della normativa comunitaria ..". In ogni caso, le fatture relative alle spese sostenute devono sempre essere presentate. E' sempre necessario verificare - anche nell'approccio forfettario - esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata precedentemente all'approvazione delle domande. Inoltre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, le fatture sono necessarie per verificare la corrispondenza del prezzo di acquisto dei mezzi tecnici ai prezzi previsti dal prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.*

b) La compensazione ai produttori per i mancati redditi (M.R.), in conseguenza della estirpazione del precedente vigneto o in caso di sovrainnesto è riconosciuto nella misura massima del 100%, sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente dall'ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e sulla base della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta delle uve di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 1282/2001, riferita al quinquennio 2003/2007. Tale indennizzo non è cumulabile con altri sostegni comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate (A1, A4 e B1), l'indennizzo per le perdite di reddito è computato complessivamente per due campagne.

Per le azioni che prevedono la pratica del sovrainnesto, l'indennizzo per le perdite di reddito si calcola per una sola campagna viticola.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2009/2010, le perdite di reddito per le azioni A1 e B1 riconosciute vanno da un minimo di € 500,00 per ettaro all'anno, da riconoscere per 2 anni (totale € 1.000,00), ad un massimo di € 900,00 per ettaro all'anno, sempre da riconoscere per di 2 anni (totale €1.800,00).

La corresponsione delle perdite di reddito per la misura A4 (sovrainnesto) è calcolata per una sola campagna viticola ed è pari ad un minimo di 400€/ha e un massimo di 750 €/ha, in funzione dell'importo del contributo forfettario medio per ettaro che non deve superare i 10.400 euro. Tale importo medio deve intendersi in riferimento alla media di tutte le domande ammesse in una determinata campagna di pagamento.

Procedura di controllo SPESA FORFETTARIA e costo effettivo dei progetti

A seguito delle indicazioni dei Servizi della Commissione Europea è necessario che la Regione effettui anche la verifica del costo effettivo per produttore, una volta portato a termine il progetto, sulla base di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 6 del reg. CE n. 479/2008, in modo da verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% (Regioni di convergenza) rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Tale controllo si basa sulla seguente procedura: alla richiesta di collaudo, il beneficiario allega, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal Piano regionale, anche un prospetto (foglio di calcolo) riepilogativo delle singole operazioni effettuate e dei materiali acquistati (preparazione del terreno, pali, barbatelle, filo di ferro, spietramento, analisi del terreno, ecc.) con l'indicazione dei costi sostenuti (come da fatture quietanzate) e delle voci di

costo dei lavori realizzati in economia (scavo buchette, squadratura, ecc.). Inoltre, alla richiesta di collaudo bisogna allegare la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia (possesso della trattrice, della manodopera aziendale, ecc.).

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia servono a verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Per le operazioni eseguite in economia, qualora non espressamente escluse, l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita relazione tecnica in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. Le operazioni eseguite in economia vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni.

Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta.

Qualora il contributo comunitario pagato risultasse superiore ai limiti suddetti, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorate dei relativi interessi (conguaglio finale per economie di spesa).

Nel controllo della spesa forfettaria bisogna tener conto dei prezzi riportati nel vigente prezzario delle opere di miglioramento materiale della Regione Campania (Decreto Dirigenziale del 26/10/2010, n. 281 - A.G.C. 11 - Settore 02).

Ai fini del riconoscimento della spesa, i lavori in economia possono essere riconosciuti nella misura massima del 60% del valore indicato nel prezzario per ogni singolo bene (pali, ferro, barbatelle, ecc.).

Ad esempio per le barbatelle, il prezzo nel prezzario regionale di € 2,65 (inclusa squadratura, scavo buchetta, messa in opera, fallanze, ecc.). Pertanto, tenuto conto che per la voce barbatelle i lavori in economia possono essere riconosciuti al massimo per € 1,59 (60% di € 2,65), se in fattura è indicato il prezzo di € 1,00 per ogni barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,59 (€ 1,59 + € 1,00). Se in fattura è indicato il prezzo di € 0,90 per ogni barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,49 (€ 1,59 + € 0,90). Se in fattura è indicato un prezzo di € 2,20 per ogni barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa di € 2,65 (come da prezzario), di cui € 2,20 per il prezzo fatturato della barbatella e la differenza di € 0,45 per i lavori in economia.

Nella tabella che segue è riportato il riepilogo dei costi massimi riconoscibili ad ettaro e il relativo sostegno concedibile distinto per azione (importo forfettario) che nella media di tutte le domande ammissibili per una data campagna di pagamento non deve essere superiore ad € 10.400.

La differenza tra il costo massimo ed il sostegno comunitario per la realizzazione dell'investimento è a carico del richiedente.

Contributo forfettario massimo ad ettaro in funzione della pendenza

Codice Azione	COSTO DELLE OPERE (in funzione della pendenza)		Totale costi massimi riconoscibili (A+B) €/Ha	Contributo %	Indennizzo perdite di reddito €/Ha (riferito a due campagne)	Sostegno comunitario o contributo massimo concedibile [(CxD)+E] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori e spese tecniche €/Ha				
	A	B	C	D	E	
A 1	1.092,87 1.258,47	16.914,34 17.419,63	18.007,21 18.678,10	54	min 1.000,00 max 1.800,00	10.723,89 11.886,17
A 2	-	16.860,34 17.322,63	16.860,34 17.322,63	58	-	9.779,00 10.047,13
A 3	-	16.860,34 17.322,63	16.860,34 17.322,63	52	-	8.767,38 9.007,77
A 4	-	5.168,00	5.168,00	55	min 400,00 max 750,00	3.242,40 3.592,40
A 5	A4 (sovrainnesto) + C2 (sostituzione pali e filo di ferro)				min 400,00 max 750,00	min. 4.610,40 max 4.960,40
B 1	1.092,87 1.258,47	16.914,34 17.419,63	18.007,21 18.678,10	54	min 1.000,00 max 1.800,00	10.723,89 11.886,17
B 2	-	16.860,34 17.322,63	16.860,34 17.322,63	55	-	9.273,19 9.527,45
B 3	-	16.860,34 17.322,63	16.860,34 17.322,63	50	-	8.430,17 8.661,31
C 1		6.480,00	6.480,00			4.017,00
C 2		2.206,44	2.206,44	62	-	1.368,00
C 3		2.862,00	2.862,00			1.774,44

Le azioni A4 e C sono cumulabili fino ad un massimo di contributo di 10.400 euro/ha

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E BANDO

Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 del decreto del MIPAAF dell'8 agosto 2008 n. 2553, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo Pagatore definiscono d'intesa con le Regioni e Province Autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

Con riferimento alla Circolare AGEA n. 38 del 6 dicembre 2010 n. 1601 – Ufficio Monocratico- i termini di presentazione della domanda decorrono dal 10 dicembre 2010, data di apertura del portale SIAN e fino al 28 gennaio 2011. Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre tale data non sono ricevibili.

Si precisa che anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza fidejussoria. Nell'istanza deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente al singolo beneficiario.

Le domande vanno presentate esclusivamente, tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o presso la Regione dove è detenuto il fascicolo aziendale.

10. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento.

La costituzione del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del *Fascicolo aziendale* sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del *Fascicolo aziendale* nonché la totale corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo *Fascicolo aziendale* sia con quelli

presenti nella dichiarazione di superfici vitate (*modello B1*), resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Il fascicolo può essere costituito presso l'AGEA o propri delegati (Centri di Assistenza Agricola Autorizzati - CAA), o presso gli Uffici periferici dell'Assessorato all'Agricoltura (STAPA-CePICA) obbligatoriamente prima della presentazione delle domande di ristrutturazione.

Nella costituzione del suddetto fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile).

10.1 Regolarità delle superfici e obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- c) risultare in regola con la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (*dichiarazione superficie vitata*).

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente:

- a) sia in regola con i contributi assicurativi e previdenziali;

- b) sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995;
- c) si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
- possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita;
 - abbia presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001 e al D.M. n. 2159 del 8 ottobre 2004 recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle medesime dichiarazioni, riferite almeno all'ultima campagna vitivinicola precedente a quella per la quale rivolge domanda di sostegno comunitario. In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa comunitaria, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore;

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti, ovviamente, a produrre copia della *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio;
- nel caso di non obbligatorietà di iscrizione alla C.C.I.A.A. (D.L. 3 ottobre 2006 n. 262), dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sul volume di affari prodotto nell'anno precedente o di quello che si prevede realizzare, nel caso si tratti di inizio di attività;
- breve relazione tecnica a firma di un tecnico a tanto abilitato, da cui si evince la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto, la forma di allevamento, la particella da dove eventualmente si estirpa e su quale particella si reimpianta, ed ogni altra utile indicazione;
- planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità delle superfici vitate eventualmente già possedute in ambito aziendale;
- copia autenticata nelle forme di legge, del titolo attestante il possesso del diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata e/o possesso di un valido diritto di reimpianto acquistato da altro produttore o prelevato dalla riserva regionale.

La documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di aiuto, va presentata al CAA presso cui si compila la domanda (o all'Ufficio regionale). Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale (STAPA-CePICA), il CAA ha

l'obbligo di trasmettere tutta la documentazione cartacea alla Regione entro il 4 febbraio 2011.

11. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

11.1 Istruttoria

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali e, se ne ricorre il caso, controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi al *Piano regionale* e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo. Questa fase si conclude con la redazione di una lista di controllo e nel caso di controlli in campo di un verbale, con giudizio positivo o negativo di approvazione, per tutte le domande presentate.

L'approvazione o la non approvazione della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato.

La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento in quanto subordinato alla graduatoria regionale di merito delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie assegnata alla Regione Campania, redatta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola

Il procedimento è concluso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo diverse scadenze di carattere comunitario o nazionale.

11.2 Eleggibilità delle spese

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di approvazione dell'istanza di contributo, intendendo come tali le spese relative ai lavori.

L'eleggibilità delle spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc....) decorre dalla data di presentazione della domanda qualora la stessa risulti approvata e finanziata.

Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

11.3 Varianti

Sono consentite, successivamente alla presentazione delle domande piccole variazioni rispetto al progetto originario (es. varietà, orientamento dei filari, tipologia di materiali, ecc.) sempreché, non costituiscano né variazione del punteggio né variazioni delle tipologie d'intervento.

Nel caso le modifiche comportino una variazione della particella ammessa in domanda, una variazione di punteggio o una modifica sostanziale del progetto, le stesse varianti devono essere preventivamente richieste dal beneficiario e autorizzate dallo STAPA competente per territorio. In caso

contrario, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle somme già eventualmente concesse. Eventuali modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: da collaudo a fidejussione, devono essere autorizzate da AGEA per il tramite del Settore IPA.

12. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione del sostegno comunitario viene redatta una graduatoria regionale di merito. La graduatoria regionale di merito delle domande ammesse è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio in osservanza della sotto riportata *Tabella dei criteri di selezione*.

Detti singoli punteggi sono stati determinati nel rispetto delle finalità del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ossia di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino.

La graduatoria regionale di merito delle domande ammesse è definita attraverso la redazione di un elenco riepilogativo delle domande approvate e finanziabili ordinato secondo un punteggio decrescente.

Tabella dei criteri di selezione

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età minore di 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo - Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali	4
Maggiore densità di impianto: - da 3300 a 4000 ceppi - oltre 4000 ceppi	3 6
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	5
Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 Misura 214 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto	2
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96	3

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

Ai beneficiari le cui domande risultano finanziabili viene inviata formale comunicazione.

La graduatoria regionale delle domande ammesse e finanziabili, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, ha validità nell'esercizio finanziario (FEAGA) cui si riferisce, cioè quello riguardante i pagamenti realmente effettuati dall'AGEA tra il 16 ottobre di ciascun anno ed il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del medesimo esercizio finanziario e per la medesima misura nell'ambito del PNS al settore del vino.

Le domande che non sono state pagate nella campagna in corso per mancanza di fondi, possono essere liquidate nella successiva campagna di pagamento a valere sui fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo.

13. CONTROLLI

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 2729/2000, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario previsto dal presente *Piano regionale*, il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

E' inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Gli STAPA-CePICA, a seguito dell'approvazione della graduatoria regionale, comunicano ai beneficiari, a mezzo raccomandata A/R l'ammissibilità del sostegno comunitario alla RRV, redatto conformemente allo schema allegato alle presenti disposizioni *Modello A (Modello A1 per la tipologia di domande a collaudo)*, unitamente alla seguente documentazione:

- schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (*Modello 1*);
- schema di comunicazione "*Termine lavori e richiesta di accertamento finale*" (*Modello 2*).

Per i beneficiari, le cui domande, a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa non dovessero essere ammissibili, gli STAPA-CePICA competenti provvederanno ad inviare loro apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R, sulla base del Modello B allegato alle presenti disposizioni.

ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Successivamente al ricevimento della comunicazione da parte dello STAPA territorialmente competente, e comunque entro i termine che sarà fissato con Circolare AGEA, il beneficiario trasmette al medesimo STAPA la seguente documentazione (per le tipologie di domande con pagamento anticipato):

- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Detta dichiarazione è redatta utilizzando lo schema di cui al *Modello 1* sopra citato. Ad avvenuta presentazione da parte dei beneficiari di detto Modello 1 lo STAPA provvede alla registrazione, con apposita procedura, sul portale SIAN);
- garanzia fidejussoria a favore dell'OP AGEA, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione totale del sostegno comunitario alla RRV. Detta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA dettate per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere rilasciate, a favore dell'OP AGEA, da Istituti bancari o da Compagnie di Assicurazione ed in tal caso quest'ultime devono figurare nell'elenco ufficiale delle "Imprese vigilate" dall'ISVAP consultabile sul sito internet www.isvap.it.

Sull'argomento si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010, (omissis.....*Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del*

portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima....omissis) nonché, per maggiori dettagli, alla circolare dell'OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it.

N.B. : Qualora la documentazione di cui sopra non viene prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, lo STAPA non dà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte dell'OP AGEA e dispone, conseguentemente, la revoca.

La revoca è notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e, per conoscenza al Settore IPA, entro trenta giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della documentazione.

Lo STAPA, ad avvenuta presentazione della documentazione e nel rispetto degli adempimenti previsti dall' AGEA, provvede a:

- accertare la completezza della documentazione prodotta dai soggetti interessati;
- verificare la regolarità della garanzia fideiussoria ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni in originale dell'Ente garante e del richiedente contraente, del luogo e della data di sottoscrizione, della presenza del timbro e del nome e cognome del firmatario, nonché all'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima;
- acquisire la conferma della validità della garanzia medesima, utilizzando esclusivamente il "modello di conferma garanzia" Tipo 2, stampato da Sistema, in formato PDF, riportante BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia, del timbro e del nominativo del firmatario dell'Ente garante. Una volta pervenuta la sua acquisizione a Sistema (Gestione domande di ristrutturazione nel SIAN);
- provvede a trasmettere all'IPA entro 10 giorni successivi alla avvenuta acquisizione della documentazione prodotta dai beneficiari l'originale e copia delle garanzie fideiussorie nonché delle relative conferme di validità.

Il Settore IPA, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle circolari AGEA, Ufficio Monocratico, provvede a:

- verificare la correttezza formale delle garanzie fideiussorie e delle conferme di validità delle garanzie medesime;
- inoltrare all'OP AGEA le garanzie fideiussorie in originale e le relative conferme di validità ai fini della erogazione, a favore di ciascun beneficiario, del sostegno comunitario alla RRV per la corrispondente campagna di pagamento, cui provvede a dare attuazione l'AGEA in qualità di Organismo Pagatore.

TERMINE LAVORI E RICHIESTA DI ACCERTAMENTO FINALE (COLLAUDO)

Ai sensi ed in attuazione delle disposizioni previste da AGEA, Ufficio Monocratico, le comunicazioni a cura dei beneficiari del sostegno comunitario "Termine lavori e richiesta di accertamento finale", redatte utilizzando lo schema di cui al Modello 2 sopra citato, devono essere presentate allo STAPA territorialmente competente, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 luglio della seconda campagna di pagamento, stante l'obbligo disposto dall'articolo 9, comma 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 nei confronti dei beneficiari degli anticipi di completare i lavori entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella di pagamento.

Le richieste riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il 31 maggio dello stesso esercizio finanziario di pagamento, salvo proroghe da parte di AGEA.

Il richiedente dell'accertamento finale contestualmente alla comunicazione è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali.

La mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" comporta, per i beneficiari con pagamento anticipato del sostegno comunitario, l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa. In tal caso entro trenta giorni lavorativi al superamento di detti termini lo STAPA territorialmente competente comunica al beneficiario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza Settore IPA la revoca dell'Atto di Concessione immettendo i relativi dati sul portale SIAN tramite apposita procedura.

La mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" comporta, per i beneficiari con pagamento a collaudo, la mancata lavorazione delle relative domande ai fini dell'inserimento delle stesse negli elenchi di pagamento.

In ogni caso, la comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:

- a) documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- b) documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;
- c) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

Tale relazione deve attestare:

- la tipologia dei lavori effettuati;
- le "ore-lavoro" necessarie per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;

- le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.

Nella medesima relazione, inoltre, deve essere indicato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che i lavori attinenti le lettere A), B) e C) sotto indicate qualora eventualmente effettuati, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda ed idonei allo scopo;
- che la manodopera per l'eventuale esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G), ed H) sotto riportate è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati.

Concorrono a formare lavori in economia e/o contributi in natura le opere relative alle voci:

A) estirpazione di vigneto obsoleto;

B) scasso con mezzi meccanici alla profondità media di cm. 100, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;

C) squadro e picchettamento;

D) distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organo-minerali per vigneti per uva da vino;

E) posa in opera di barbatelle innestate e certificate;

F) posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;

G) posa in opera dei fili di ferro;

H) manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.

VERIFICA DEI LAVORI REALIZZATI

La verifica della avvenuta esecuzione dei lavori approvati e finanziati riguarda la totalità delle domande oggetto di finanziamento. Sarebbe opportuno che la stessa fosse effettuata da personale diverso da quello che ha svolto l'istruttoria tecnico-amministrativa per l'approvazione della domanda.

Nel corso della verifica di avvenuta realizzazione dei lavori approvati e finanziati gli stessi vengono misurati in campo con doppia metodologia:

- per quanto riguarda il rispetto delle superfici interessate dagli interventi realizzati rispetto a quelle oggetto degli interventi approvati e finanziati, nonché per il controllo del potenziale produttivo, la misura di controllo considerata è quella prevista dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, art. 1, comma 6);

- per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto il sostegno comunitario, la misurazione, come già indicato al precedente paragrafo 6.5 (*Superficie di intervento*), viene effettuata con riferimento ai criteri previsti all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell'applicazione, tra l'altro, del regime di aiuto alla RRV;

Per quanto riguarda le modalità e le specifiche tecniche per misurare le superfici interessate dagli interventi realizzati occorre fare riferimento al documento "Specifiche Tecniche. Superfici vitate – Misurazione e

documentazione nell'ambito del SIGC" versione. 1.0 - ottobre 2009 di cui alla Circolare AGEA ACIU n. 1415 del 03/11/2009.

14. REVOCA DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del singolo richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno comunitario concesso, nei casi e nei termini stabiliti dall'ex regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 ed in conformità alle disposizioni contenute nel "*Manuale delle procedure e dei controlli*" inerenti il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti predisposto dall'AGEA.

In caso di subentro, gli impegni assunti dal beneficiario che ha sottoscritto la domanda vengono trasferiti al subentrante per tutta la durata residua del periodo.

15. DEMARCAZIONE CON PSR

Con la DGR n. 1 del 11/01/2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Campania.

Tale documento risulta parzialmente adeguato rispetto alla demarcazione degli interventi che si realizzano anche con l'organizzazione comune del mercato ortofrutticolo, mentre resta ancora da adeguare rispetto al regolamento (CE) n. 479/2008.

Ciononostante, attualmente sono esclusi dal finanziamento della Misura 121 del PSR sia i nuovi impianti che i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e ocm vino.

Inoltre, le presenti disposizioni regionali sono conformi alla nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 settembre 2009 n. 6619 sulla demarcazione tra PSR e ocm vino.

SCHEDA 1

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N° 479/2008
DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2008.

SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA E NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 AREA DI INTERVENTO

- intero territorio regionale

1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DOP-IGP

- Sì

1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

1.4 VARIETÀ

- le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini ad Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione.

ELENCO DEI VITIGNI IDONEI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
002	AGLIANICO N.	Nero
003	AGLIANICONE N. (Prov. SA raccomandato)	Nero
009	ALEATICO N.	Nero
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco
019	BARBERA N. (Prov. SA solo raccomandato)	Nero
023	BELLONE B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
029	BIANCOLELLA B.	Bianco
032	BOMBINO BIANCO B. (raccomandato Prov. NA e autorizzato Prov. AV e SA)	Bianco
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero
365	CASAVECCHIA N. (raccomandato Prov. CE)	Nero
398	CATALANESCA B. (raccomandato solo Prov. NA)	Bianco
060	CESANESE COMUNE B. (autorizzato solo Prov. SA)	Bianco
298	CHARDONNAY B. (autorizzato solo Prov. BN)	Bianco
062	CILIEGIOLO N. (autorizzato Prov. CE)	Nero
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco
079	FALANGHINA B.	Bianco
383	FENILE B. (autorizzato prov.SA)	Bianco
081	FIANO B.	Bianco

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
083	FORASTERA B.	Bianco
384	GINESTRA B. (consigliato prov. SA)	Bianco
097	GRECO B.	Bianco
099	GRECO NERO N. (autorizzato solo Prov. NA)	Nero
106	GUARNACCIA B. (Raccomandato solo Prov. NA)	Bianco
010	GUARNACCIA N. (Utilizzata per la DO Ischia)	Nero
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (autorizzato solo Prov. BN)	Nero
129	MALVASIA BIANCA B. (autorizzata Prov. AV e SA)	Bianco
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (autorizzato solo Prov. BN)	Bianco
146	MERLOT NERO N.	Nero
150	MONTEPULCIANO N. (Prov. di BN solo raccomandato)	Nero
151	MONTONICO BIANCO B. (autorizzato Prov. NA e SA)	Bianco
153	MOSCATO BIANCO B. (Prov. SA solo raccomandato)	Bianco
381	PALLAGRELLO BIANCO - Caserta ^{(1) (2)} ⁽¹⁾ Solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); ⁽²⁾ area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Bianco
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ^{(1) (2)} ⁽¹⁾ solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); ⁽²⁾ area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Nero
385	PEPELLA B. (Consigliato pro. SA)	Bianco
189	PIEDIROSSO N.	Nero
193	PINOT BIANCO B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
194	PINOT GRIGIO G. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
195	PINOT NERO N. (autorizzato solo Prov. CE)	Nero
199	PRIMITIVO N. (autorizzata Prov. CE)	Nero
210	RIESLING B. (autorizzata solo Prov. CE)	Bianco
209	RIESLING ITALICO B. (autorizzato Prov. CE)	Bianco
386	RIPOLO B. (Consigliato prov. SA)	Bianco
218	SANGIOVESE N. (raccomandato solo Prov. BN e SA)	Nero
220	SAN LUNARDO B. (autorizzato solo Prov. NA)	Bianco
225	SCIASCINOSO N.	Nero
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco
238	TRAMINER AROMATICO RS. (autorizzato solo Prov. CE)	Rosato
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN solo raccomandato)	Bianco
247	UVA DI TROIA N. (raccomandato solo Prov. BN e autorizzato solo Prov. CE)	Nero
250	VELTLINER B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
252	VERDECA B.	Bianco

1.5 FORME DI ALLEVAMENTO

- **Ammesse:**

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura simili) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.

- **Non Ammesse:**

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO

Forma di allevamento	N° min ceppi/ha
SPALLIERA/FILARE	3300
CORTINA SEMPLICE	3300
ALBERATA	50
ALTRE IDONEE ALLA MECCANIZZAZIONE	3300
PER VITIGNI ATTI A DARE VINI IG	3000
PER ISOLE E ZONE COSTIERE	2500

1.7 SUPERFICIE MINIMA

- Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa, è di almeno 0.50 Ha ovvero, 0.30 Ha qualora la SAU vitata aziendale sia già di almeno 1 Ha.
- Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 Ha.

*Gli interventi di cui ai due punti precedenti non possono riguardare appezzamenti di estensione inferiori alle 10 are **qualora gli stessi costituiscano appezzamento singolo***

- Per le sole zone costiere (*aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 0,25 Ha.
Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 10 are.

1.8 AZIONI PREVISTE

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A <u>Riconversione varietale</u> <i>Cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.</i>	<u>Estirpazione e reimpianto</u> con stessa varietà di vite di un vigneto obsoleto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche. <u>Reimpianto con diritti in portafoglio</u> con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. <u>Reimpianto Anticipato</u> con diverse varietà di vite. <u>Sovrainnesto</u> di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

B) RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
B <u>Ristrutturazione</u> <i>Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti</i>	<u>Estirpazione</u> di un vigneto obsoleto e <u>Reimpianto</u> con le stesse varietà di vite realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. <u>Reimpianto</u> con diritti in portafoglio di un vigneto in una diversa collocazione, più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) mantenendo le stesse varietà di vite e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali. <u>Reimpianto Anticipato</u> di un vigneto con le stesse varietà di vite ma in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche ecc) o con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
C <u>Adeguamento del vigneto</u> <i>Miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto(C1-C2-C3)</i>	<u>Adeguamento</u> del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEL VIGNETO GIÀ ESISTENTE esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le misure del sovrainnesto A 4 e dell'adeguamento C1, C2 e C3, sono cumulabili fino al raggiungimento di un importo massimo pari a 10.400 €/Ha

1.9 ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO

- 10 anni e minimo 2200 piante

1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE

- Entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella a cui è stata effettuata l'erogazione del sostegno comunitario.

1.11 PRIORITÀ RICONOSCIUTE

- Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore o uguale a 40 anni
- Aziende vitivinicole integrate che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- Aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- Densità dei ceppi
- Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto
- Cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96

A parità di punteggio di privilegiare i richiedenti più giovani:

- sì

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI

- MAX 75%

2.2 % DI INDENNIZZO PER LE PERDITE DI REDDITO

- MAX 100 %

2.3 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO

La determinazione della perdita del reddito è quantificata dal prodotto ottenuto tra la media dei valori delle produzioni assicurabili riferite alle uve da vino della regione Campania, e la media della resa aziendale, riferita alla produzione di uva raccolta (100 quintali/Ha), nel triennio precedente a quello della presentazione della domanda di sostegno comunitario.

I valori delle produzioni assicurabili delle uve da vino della regione Campania sono riferiti a quelli stabiliti annualmente con apposito decreto del Ministro

delle politiche agricole, alimentari e forestali (*cf*r art. 127, Legge 23 dicembre 2000, n. 388). La resa aziendale della produzione di uva raccolta è deducibile dalle *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

L'indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto in un'unica soluzione nella misura minima e massima di cui sotto deve intendersi per due campagne consecutive:

- **Min 1.000,00 Euro/Ha**
- **Max 1.800,00 Euro/Ha**

Per la misura del sovrainnesto, l'indennizzo è previsto per una sola campagna.

2.4 IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO

- **10.400 Euro/ettaro**

2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- Forfettario

2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- anticipato su cauzione
- a collaudo

2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO

- **120 %** del sostegno comunitario anticipato.

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle **Tabelle** di seguito riportate è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti dal *Progetto regionale*, riferiti ad un *impianto tipo* considerato ed alle diverse *tipologia di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezziario Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008) come modificato dal Decreto Regionale Dirigenziale dell'Area 11 n. 281 del 26 ottobre 2010 .

Tabella 1 - Costo medio di 1 ettaro di vigneto per estirpazione e reimpianto

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO		
RISTRUTTURAZIONE		B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO		
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	Ha	1	P <15% 1.092,87 P >15% 1.258,47	1.092,87 1.258,47
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	Ha	1	P <15% 769,50 P >15% 1.224,79	769,50 1.224,79
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	Ha	1	463,75	463,75
4- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /Ha	3	12,31	36,93
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	184,68	184,68
6- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	Ha	1	492,48	492,48
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	7,95	636,00
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	4,10	2.870,00
9- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/Ha	840	1,65	1.386,00
10- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	2,65	8.745,00
11- Spese tecniche	max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)			1.330,00
				1.380,00
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per 2 campagne		min 1.000,00 €/ha (€ 500,00/anno) max 1.800,00 €/ha (€ 900,00/anno)		

TOTALE costo medio in funzione della pendenza, incluse le spese tecniche

P < al 15%	P > al 15%
€ 19.007,21 (M.R. pari a 1.000 €/ha)	€ 19.678,10 (M.R. pari a 1.000 €/ha)
€ 19.807,21 (M.R. pari a 1.800 €/ha)	€ 20.478,10 (M.R. pari a 1.800 €/ha)

N. B.: I M.R. possono oscillare da un minimo e un massimo in funzione della tipologia di lavori, di altri fattori economici, ecc. ma tenendo sempre in considerazione che non è possibile superare il contributo medio massimo di 10.400 €/ettaro.

Tabella 2 - Costo medio di 1 ettaro di vigneto reimpianto con diritto o con reimpianto anticipato.

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		A2 A3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato		
RISTRUTTURAZIONE		B2 B3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato		
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	Ha	1	P < 15% 769,50 P > 15% 1.224,79	769,50 1.224,79
2- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	Ha	1	463,75	463,75
3- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /Ha	3	12,31	36,93
4- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	184,68	184,68
5- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	Ha	1	492,48	492,48
6- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	7,95	636,00
7- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	4,10	2.870,00
8- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/Ha	840	1,65	1.386,00
9- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	2,65	8.745,00
10- Spese tecniche	max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)			1.249,00
				1.283,00

TOTALE costo medio in funzione della pendenza, incluse le spese tecniche

P < al 15%	P > al 15%
€ 16.860,34	€ 17.322,63

Tabella 3 - Costo medio per il sovrainnesto di n. 3300 ceppi di vite

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO			
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE		A4 SOVRAINNESTO			
LAVORI		Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Acquisto di marze certificate		n°	3300	0,39	1.287,00
2- Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale.		n°	3300	1,06	3.498,00
3- Spese tecniche		max 8% della somma delle voci precedenti			383,00
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna				min 400,00 €/ha max 750,00 €/ha	

TOTALE costo medio in funzione dei M.R., incluse le spese tecniche

M.R. € 400,00	M.R. € 750,00
€ 5.568,00	€ 5.918,00

N. B.: I M.R. possono oscillare da un minimo e un massimo in funzione della tipologia del vigneto reinnestato, di altri fattori economici, ecc. ma tenendo in considerazione che non è possibile superare il contributo medio massimo di 10.400 €/ettaro.

Tabella 4 - Costo medio per lavori di modifica della forma di allevamento, infittimento, sostituzione pali in legno, filo di ferro, ecc.

SUPERFICIE INTERESSATA		FORMA DI ALLEVAMENTO		DENSITÀ D'IMPIANTO	
Ha 1.00.00		filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.		3300 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50	
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE		C - Adeguamento del vigneto			
AZIONE	LAVORI E MATERIALI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
C 1	1- Modifica della forma di allevamento con manodopera specializzate e/o in economia, mediante potatura di n. piante di vite	n°	1.500	4,00	6.000,00
C 2	1- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	40	7,95	318,00
	2- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	300	4,10	1.230,00
	3- Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg	300	1,65	495,00
C 3	1- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n° max	1000	2,65	2.650,00
Totale C1 + C2 + C3					10.693,00
SPESE TECNICHE			max 8% della somma delle voci precedenti		855,00
TOTALE (incluse spese tecniche)					11.548,00

In domanda è possibile cumulare due o più delle Azioni C1, C2 e C3.

E' possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C2(sostituzione pali e filo di ferro).

Alla Ditta _____

p. c.: Al Settore IPA
Centro Direzionale Is A/6
80143 NAPOLI

**OGGETTO: SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI. CAMPAGNA vitivinicola
20../20.. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.**

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Settore/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che il Settore IPA, con Decreto Regionale Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna 2010/2011 e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Settore, entro il ____ maggio 2011, la documentazione di seguito indicata:

- 1) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:
 - a) inizio estirpazione vigneto obsoleto;
 - b) notifica di avvenuta estirpazione;
 - c) avvio dei sovrainnesti;
 - d) avvio della modifica della forma di allevamento;
 - e) prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
 - f) prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.
- 2) Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 120% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei

settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN. In merito si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010 disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it.

Qualora la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 non verrà prodotta dalla S.V. entro il suddetto termine del _____ maggio 2011, non si darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la corrente campagna di pagamento e si procederà alla revoca della presente comunicazione.

Al termine dei lavori, Inoltre, codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2013, con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di approvazione della domanda (data di approvazione della graduatoria regionale delle istanze finanziabili), ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc...) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati (31 luglio 2013), termine entro il quale, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008, la S.V. è tenuta ad ultimare gli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente del Settore

Allegati:

1. Schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Modello 1);
2. Schema della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti (Modello 2);

Alla Ditta _____

p. c.: Al Settore IPA
Centro Direzionale Is A/6
80143 NAPOLI

**OGGETTO: SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI. CAMPAGNA vitivinicola
20../20.. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.**

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Settore/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che il Settore IPA, con Decreto Regionale Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna 2010/2011 e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore. In particolare la S.V., in riferimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario.

Al termine dei lavori codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 maggio 2011, con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di approvazione della domanda (data di approvazione della graduatoria regionale delle istanze finanziabili), ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc...) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente del Settore

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione inizio lavori e trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)**

Il sottoscritto _____, C.F. _____
nato a _____ (Prov. _____) il
_____, residente a _____
(Prov. _____), via _____,
n. _____ C.A.P. _____, e-mail _____
in qualità di _____
dell'azienda denominata _____,
C.U.A.A. _____, con sede in _____
(Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000,

D I C H I A R A

che l'azienda denominata _____,
C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA
n. _____ per l'anticipazione de sostegno comunitario alla
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____,
ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008, in riferimento alla nota di
codesto Ufficio prot.n. _____, del _____, ha avviato le seguenti
operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di
aiuto:

- ☐ inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- ☐ preparazione del terreno;
- ☐ notifica di avvenuta estirpazione;
- ☐ avvio dei sovrainnesti;
- ☐ avvio della modifica della forma di allevamento;
- ☐ prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- ☐ prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza
del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia
non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, in coso di validità.

Allo STAPA-CePICA
di _____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione termini lavori e richiesta accertamento finale delle opere eseguite.**

In conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del _____, si comunica che in data _____ sono terminati i lavori indicati nella domanda di aiuto in oggetto ed approvati da codesto Settore.

Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda di aiuto in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo in loco per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

- o *documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;*
- o *documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;*
- o *relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato ai lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.*

_____, lì _____

F I R M A

Alla Ditta

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
Comunicazione di non approvazione e non ammissibilità all'aiuto.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite di questo Settore / CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Avverso la presente comunicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione.

Il Dirigente del Settore